*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 117° — Numero 117

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA*

ROMA - Mercoledì, 5 maggio 1976

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**
**I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

# SOMMARIO

## LEGGI E DECRETI

### 1975



### 1976

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

### Regione Abruzzo



### Regione Puglia



## SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 117 DEL 5 MAGGIO 1976:

LEGGE 8 aprile 1976, n. **174**.

**Ratifica ed esecuzione del codice europeo di sicurezza sociale e del relativo protocollo, adottati a Strasburgo il 16 aprile 1964.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1975, n. **981**.

**Trasferimento di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di magistero dell'Università di Sassari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1972, registro n. 38, foglio n. 98, con il quale il posto assegnato alla cattedra di storia delle religioni della facoltà di magistero dell'Università di Sassari è stato trasferito, a decorrere dal 1° novembre 1971, alla cattedra di storia della stessa facoltà;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1974, Atti di Governo, registro n. 3, foglio n. 28, con cui è stato modificato l'ordinamento didattico universitario della facoltà di magistero dell'Università di Sassari nel senso che l'insegnamento fondamentale di storia è stato ripartito in storia romana, storia medievale e storia moderna;

Considerato che il consiglio della facoltà di magistero, in data 30 gennaio 1975, ha deliberato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di storia venga attribuito alla cattedra di storia romana;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di storia della facoltà di magistero dell'Università di Sassari, a seguito della modificazione dell'ordinamento didattico universitario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1974, citato nelle premesse del presente decreto, è attribuito alla cattedra di storia romana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 agosto 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 30

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1975, n. **982**.

**Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Bologna.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto interministeriale in data 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 367, con il quale, tra gli altri, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti di tecnico laureato degli istituti universitari ammonta complessivamente a duecentoquattordici unità, e che, operata la riserva prevista dal quinto comma dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 580/1973, i posti da conferire per pubblici concorsi risultano essere centosette unità;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare uno dei suddetti centosette posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Uno dei centosette posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, è assegnato come segue:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

| | Numero dei posti |
|---|---|
| *Facoltà di economia e commercio*: | |
| Istituto di statistica | 1 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 39

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1975, n. **983**.

**Assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso istituti universitari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto interministeriale in data 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 367, con il quale, tra gli altri, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti della carriera direttiva dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti di tecnico laureato degli istituti universitari ammonta complessivamente a duecentoquattordici unità, e che, operata la riserva prevista dal quinto comma dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 580/1973, i posti da conferire per pubblici concorsi risultano essere centosette unità;

Considerato, altresì, che con decreto presidenziale in data 29 settembre 1975 in corso di registrazione si è provveduto ad assegnare uno dei suddetti centosette posti di tecnico laureato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a ripartire otto dei residui centosei posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Otto dei centosei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono ripartiti come segue:

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

| | Numero dei posti |
|---|---|
| *Facoltà di lettere e filosofia:* | |
| Istituto di storia antica | 1 |

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia II:* | |
| Istituto di medicina legale (per la cattedra di antropologia criminale) | 1 |

UNIVERSITÀ DI PADOVA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di clinica pediatrica (I cattedra) | 1 |

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di clinica otorinolaringologica | 1 |

UNIVERSITÀ DI ROMA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di fisiologia umana (per il servizio di fisica sanitaria) | 2 |

UNIVERSITÀ DI SIENA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di anatomia e istologia patologica | 1 |
| Istituto di clinica oculistica | 1 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976*
*Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 40*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1975, n. **984**.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 148 - nell'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione.

Allo stesso elenco sono aggiunte le seguenti scuole di specializzazione:

scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio;

scuola di specializzazione in microbiologia;

scuola di specializzazione in malattie tropicali e subtropicali.

L'art. 161, terzo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica è stabilito in 15 (quindici) per ogni anno di corso.

L'art. 181, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia è stabilito in 60 (sessanta) per il primo anno di corso (totale 300 iscritti).

L'art. 192 è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso è stabilito in 25 (venticinque) per ogni anno di corso per un totale di 50 iscritti.

L'art. 198, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva è stabilito in 20 (venti) per il primo anno di corso (totale 60 iscritti).

L'art. 216, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in malattie infettive è stabilito in 12 (dodici) per ogni anno di corso.

Gli articoli 220, 221, 223, 224, 227, 229, 230, 231, relativi alla scuola di specializzazione in medicina fisica e riabilitazione che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

*Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione*

Art. 220. — La direzione della scuola viene assunta ogni tre anni da professori di ruolo che coprono la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali e di clinica ortopedica.

Nel caso in cui le cattedre non siano coperte da un professore di ruolo, il direttore della scuola è scelto dalla facoltà.

Il consiglio della scuola si compone dei professori che tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.

Gli insegnanti della scuola sono nominati dal rettore, su proposta del consiglio di facoltà, udito il direttore della scuola.

Art. 221. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.

Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di venti per il primo anno di corso (totale 60 iscritti). Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno dovranno presentare alla segreteria, entro e non oltre il 30 novembre, domanda di ammissione in bollo competente, corredata dei documenti prescritti e di quei titoli che ciascun candidato ritenesse opportuno presentare nel proprio interesse (carriera scolastica, titoli scientifici e pratici, conoscenza di lingue straniere, ecc.).

I documenti prescritti per l'immatricolazione sono quelli indicati nel manifesto pubblicato annualmente dall'Università.

Gli aspiranti all'ammissione al primo corso dovranno sostenere presso la scuola un concorso, per titoli ed esami, secondo la particolare esigenza didattica della scuola stessa.

I posti disponibili saranno conferiti in base alla graduatoria di detto concorso.

Art. 223. — La durata del corso della scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione è di tre anni.

Le abbreviazioni di corso non sono consentite per alcun motivo.

Art. 224. — La ripartizione degli insegnamenti nei tre anni di corso ed il piano degli studi consigliato dalla facoltà verranno resi noti all'inizio di ogni anno accademico con apposito manifesto redatto dall'Università.

L'insegnamento si svolge normalmente secondo il calendario universitario durante il periodo delle lezioni.

La durata del corso si prolunga tuttavia per tutto l'anno solare, senza interruzioni, per la pratica clinica e di laboratorio che si esplica attraverso l'internato.

Art. 227. — L'allievo che abbia regolarmente frequentato sia i corsi che i periodi di internato e che abbia superato gli esami prescritti per il primo anno potrà ottenere l'iscrizione al secondo anno di corso e così per il terzo anno.

L'allievo che non abbia ottenuto le attestazioni di frequenza annuali non potrà sostenere i relativi esami di profitto e dovrà ripetere l'anno con conseguente pagamento di tutte le tasse, soprattasse e contributi.

L'allievo che abbia ottenuto le attestazioni di frequenza annuali e che non abbia superato gli esami di profitto annuali, non potrà essere ammesso all'anno successivo di corso, ma sarà iscritto fuori corso.

Art. 229. — Al termine di ogni anno gli iscritti dovranno sostenere gli esami di profitto del programma in singole prove. Nel 2° e 3° anno sono compresi degli insegnamenti facoltativi tra cui lo specializzando dovrà obbligatoriamente sceglierne cinque, secondo l'indirizzo da lui preferito. Le domande di esame di profitto dovranno essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e dovranno essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza.

Art. 230. — Per essere ammesso all'esame di diploma l'allievo dovrà dimostrare di aver regolarmente seguito i corsi e superato tutti gli esami di profitto dei tre anni di corso. L'esame di diploma consiste nella discussione orale di un tema approvato in precedenza dal direttore della scuola corredata da rilievi clinici o sperimentali personali. Il titolo della dissertazione, firmato dal professore relatore e controfirmato dal direttore della scuola, deve essere depositato in segreteria entro i termini di tempo che verranno stabiliti. La dissertazione scritta, in quattro copie, deve essere depositata in segreteria almeno quindici giorni prima dell'esame di diploma. L'allievo respinto all'esame di diploma può ripresentarsi alla prova soltanto dopo due anni.

Art. 231. — La commissione per gli anni di profitto, composta da non meno di tre membri, compreso un libero docente, è nominata dal direttore della scuola.

La commissione per l'esame di diploma è costituita da sette membri, nominati dal preside di facoltà, udito il direttore della scuola.

Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

1) principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);

2) fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra).

2° *Anno*:

1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per materie di insegnamento di base del terzo anno);

2) semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra);

3) massoterapia e terapia manuale;

4) cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica;

5) idroterapia e balneoterapia.

3° *Anno*:

1) elettroterapia ed elettrologia;

2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;

3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopeudico e traumatologico;

4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Le materie facoltative elencate qui di seguito potranno essere distribuite nel secondo e terzo anno a seconda della caratterizzazione della scuola ed a giudizio dei singoli consigli di facoltà:

1) elettromiografia;

2) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;

3) rieducazione respiratoria;

4) riabilitazione nei disturbi del linguaggio;

5) problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione;

6) medicina assicurativa;

7) rieducazione nei disturbi della visione;

8) climatoterapia;

9) problemi di riabilitazione geriatrica;

10) riqualificazione professionale.

L'art. 232, ultimo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in medicina interna è stabilito in 12 (dodici) per ogni anno di corso.

L'art. 237, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurochirurgia è stabilito in 10 (dieci) per ogni anno di corso.

L'art. 238, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in neurologia è stabilito in 20 (venti) per il primo anno di corso, per un totale complessivo di 80 specializzandi.

L'art. 245, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale è stabilito in 10 (dieci) per ogni anno di corso.

L'art. 247, settimo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in psichiatria è stabilito in 25 (venticinque) per il primo anno di corso (totale 100 iscritti).

L'art. 258, terzo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in reumatologia è stabilito in 11 (undici) per il primo anno di corso (totale 33 iscritti).

L'art. 261, secondo comma, è modificato nel senso che il numero degli iscritti da ammettere alla scuola di specializzazione in scienza dell'alimentazione è stabilito in 30 (trenta) per ogni anno di corso.

Dopo l'art. 264 sono inseriti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio, in microbiologia e in malattie tropicali e subtropicali di cui all'art. 148.

*Scuola di specializzazione in malattie del fegato e del ricambio*

Art. 265. — La scuola ha la durata di tre anni ed ha sede presso l'istituto di clinica medica generale e terapia medica terza.

Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia nel numero massimo di otto per anno, per un totale di 24 specializzandi nei tre anni di corso.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso per nessun motivo.

Art. 266. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) anatomia e istologia normale del fegato e delle vie biliari;

2) fisiologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio;

3) clinica medica generale (triennale) I;

4) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) I;

5) malattie del ricambio (triennale) I;

6) nozioni di microbiologia e parassitologia con particolare riguardo al fegato;

7) nozioni sull'enzimologia e sul ricambio a livello epatico.

2° *Anno*:

1) anatomia e istologia patologica del fegato e delle vie biliari;

2) fisiopatologia del fegato e delle vie biliari e del ricambio intermedio;

3) diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio;

4) controllo radiologico del fegato e delle vie biliari;

5) clinica medica generale (triennale) II;

6) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) II;

7) malattie del ricambio (triennale) II.

3° *Anno*:

1) clinica medica generale (triennale) III;

2) malattie del fegato e delle vie biliari (triennale) III;

3) malattie del ricambio (triennale) III;

4) principi di terapia generale e dietetica applicata alle malattie del fegato e del ricambio;

5) terapia chirurgica delle malattie del fegato e delle vie biliari;

6) terapia idrologica delle malattie del fegato e delle vie biliari e del ricambio.

Art. 267. — Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni e di assistenza pratica secondo le modalità stabilite dal direttore della scuola stessa.

Al termine di ciascun anno gli specializzandi che avranno ottenuto la prescritta attestazione di frequenza per iscriversi all'anno successivo dovranno superare un esame di profitto, comprensivo delle materie di insegnamento dell'anno stesso.

Alla fine del terzo anno gli specializzandi dovranno sostenere l'esame di diploma che consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema approvato in precedenza dal direttore della scuola.

*Scuola di specializzazione in microbiologia*

Art. 268. — La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.

Art. 269. — Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.

Art. 270. — Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia.

Art. 271. — Gli iscritti al primo anno non potranno superare il numero di dieci (totale 30 iscritti). Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verrano precisate nel manifesto annuale.

Art. 272. — La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di microbiologia. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario.

Art. 273. — L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale.

Art. 274. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:

1) chimica microbiologica;
2) batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) analisi statistica del dosaggio biologico;
4) immunologia;
5) batteriologia speciale;
6) virologia generale e tecnica virologica;
7) micologia;
8) protozoologia;
9) genetica dei microrganismi;
10) virologia speciale;
11) microbiologia degli alimenti;
12) microbiologia industriale;
13) metodi e dosaggi microbiologici.

Art. 275. — Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola.

Art. 276. — L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta e di una prova pratica. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.

A coloro che abbiano superato l'esame di diploma verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia.

*Scuola di specializzazione in malattie tropicali e subtropicali*

Art. 277. — La durata del corso è di tre anni.

Il numero degli iscritti alla scuola è fissato ad un massimo di cinque per ciascun anno di corso. L'ammissione avviene in base ad un esame preliminare.

Art. 278. — La scuola è posta sotto la direzione del direttore dell'istituto di malattie infettive, cui è afferente la cattedra di clinica delle malattie tropicali e subtropicali, ovvero su proposta del direttore dell'istituto di malattie infettive la facoltà può affidare la direzione al professore incaricato di clinica delle malattie tropicali e subtropicali. La scuola dispone dei reparti e dei laboratori dell'istituto di malattie infettive e gode della collaborazione dell'ente ospedaliero per malattie infettive « Agostino Bassi », delle tre divisioni ospedaliere e dei laboratori centralizzati; si avvale inoltre della collaborazione di altri istituti dell'Università.

Art. 279. — Le materie di insegnamento sono:

1° *Anno*:

virologia in riferimento alla patologia tropicale;
batteriologia in riferimento alla patologia tropicale;
micologia in riferimento alla patologia tropicale;
parassitologia in riferimento alla patologia tropicale;
entomologia-zoologia in riferimento alla patologia tropicale;
clinica delle malattie tropicali ed infettive.

2° *Anno*:

igiene e profilassi in riferimento alla patologia tropicale;
immunologia in riferimento alla patologia tropicale;
radiologia in riferimento alla patologia tropicale;
farmacoterapia in riferimento alla patologia tropicale;
clinica delle malattie tropicali ed infettive.

3° *Anno*:

esami di laboratorio in riferimento alla patologia tropicale;
chirurgia ed ostetricia d'urgenza;
dermatologia tropicale;
clinica delle malattie tropicali ed infettive;
esame di diploma.

Art. 280. — Le lezioni saranno integrate da esercitazioni di laboratorio ed al letto dell'ammalato e da conferenze su argomenti di patologia tropicale. Durante gli anni di corso gli allievi sono tenuti a prestare servizio di internato nell'istituto di malattie infettive. Saranno esentati per non oltre due anni gli iscritti che dimostrino di frequentare regolarmente un istituto od un centro, in Paesi tropicali o eccezionalmente in Italia, nei quali abbiano la possibilità di acquisire pratica clinica nelle malattie tropicali.

Possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 23 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1975, n. **985.**

**Assegnazione di quattro posti di tecnico laureato presso istituti universitari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto interministeriale in data 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 367, con il quale,

tra gli altri, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti della carriera direttiva del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari ammonta complessivamente a duecentoquattordici unità e che, operata la riserva prevista dal quinto comma dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 580/1973, i posti da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosette unità;

Considerato che con decreto presidenziale in data 29 settembre 1975, in corso di registrazione, si è provveduto ad assegnare uno di detti posti di tecnico laureato e che, con altro decreto presidenziale, in data 30 ottobre 1975, in corso di registrazione, si è provveduto, altresì ad assegnare ulteriormente altri otto posti di tecnico laureato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare quattro dei residui novantotto posti di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Quattro dei novantotto posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

| Università della Calabria | Numero dei posti |
|---|---|
| *Facoltà di lettere e filosofia*: | |
| Istituto e dipartimento delle arti (per la cattedra di storia dell'architettura) | 1 |
| **Università di Napoli** | |
| *Facoltà di medicina veterinaria*: | |
| Istituto di istologia generale e speciale | 1 |
| **Università di Roma** | |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di seconda clinica ostetrica e ginecologica | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| Istituto di mineralogia e petrografia (per la cattedra di petrografia regionale) | 1 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976*
*Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 41*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1975, n. **986**.

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Scuola-asilo Lions prof. Luigi Belotti e dott. Carlo Pensa », in Busto Arsizio.**

N. 986. Decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Scuola-asilo Lions prof. Luigi Belotti e dott. Carlo Pensa », in Busto Arsizio (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1976*
*Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 46*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1975, n. **987**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della associazione denominata « Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA », in Roma.**

N. 987. Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1975, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione denominata « Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti - ANPPIA », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1976*
*Atti di Governo, registro n, 5, foglio n. 22*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1976, n. **167**.

**Assegnazione di otto posti di tecnico laureato presso istituti universitari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto interministeriale in data 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 367, con il quale, tra gli altri, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti della carriera direttiva del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari ammonta complessivamente a duecentoquattordici unità e che, operata la riserva prevista dal quinto comma dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 580/1973, i posti da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosette unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti presidenziali si è provveduto ad assegnare agli istituti scien-

**tifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria tredici dei predetti centosette posti di tecnico laureato;**

**Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare ulteriormente otto dei residui novantaquattro posti di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;**

**Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;**

Decreta:

Otto dei novantaquattro posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

| | Numero dei posti |
|---|---|
| *Facoltà di lettere e filosofia*: | |
| Istituto di storia antica | 1 |
| Istituto di filosofia teoretica | 1 |
| *Facoltà di magistero*: | |
| Istituto di pedagogia (per la cattedra di storia della scuola e delle istituzioni scolastiche) | 1 |
| *Facoltà di agraria*: | |
| Istituto di ecologia | 1 |
| Istituto di economia e politica agraria | 1 |

UNIVERSITÀ DI ROMA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di clinica otorinolaringoiatrica (prima cattedra, per il reparto radiologico) | 1 |

UNIVERSITÀ DI SIENA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di chirurgia toracica | 1 |

UNIVERSITÀ DI TORINO

| | |
|---|---|
| *Facoltà di magistero*: | |
| Istituto e laboratorio linguistico | 1 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1976*
*Atti di Governo, registro n. 5, foglio n. 42*

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1976, n. **168**.

**Assegnazione di ottantasei posti di tecnico laureato presso istituti universitari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, numero 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduto il decreto interministeriale in data 1° marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1975, registro n. 73, foglio n. 367, con il quale, tra gli altri, si è provveduto a determinare, per l'anno 1975, l'incremento dei posti della carriera direttiva del ruolo dei tecnici laureati degli istituti scientifici delle università e degli istituti di istruzione universitaria;

Considerato che per l'anno 1975 l'incremento dei posti di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari ammonta complessivamente a duecentoquattordici unità e che, operata la riserva prevista dal quinto comma dell'art. 8 del citato decreto-legge n. 580/1973 i posti da conferire per pubblici concorsi risultano essere di centosette unità;

Considerato che con precedenti provvedimenti presidenziali si è proveduto ad assegnare agli istituti scientifici delle università degli istituti di istruzione universitaria ventuno dei predetti centosette posti di tecnico laureato;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare i residui ottantasei posti di tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Sulla motivata proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Gli ottantasei posti di tecnico laureato indicati nelle premesse, sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

| | Numero dei posti |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di medicina sperimentale | 1 |
| Istituto di morfologia umana normale | 1 |
| *Facoltà di ingegneria*: | |
| Istituto e dipartimento di meccanica | 1 |
| Istituto e centro di elaborazione dati (C.E.D.U.A.) | 1 |

UNIVERSITÀ DI BARI

| | |
|---|---|
| *Facoltà di economia e commercio*: | |
| Istituto di statistica | 1 |
| *Facoltà di magistero*: | |
| Istituto di pedagogia | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Clinica delle malattie infettive | 1 |
| *Facoltà di ingegneria*: | |
| Istituto di trasporti | 1 |
| Istituto di fisica tecnica | 1 |
| *Facoltà di agraria*: | |
| Istituto di economia e politica agraria | 1 |

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di lettere e filosofia*: | |
| Istituto di storia dell'arte | 1 |
| *Facoltà di medicina veterinaria*: | |
| Istituto di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria | 1 |

### Università di Cagliari

| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | Numero dei posti |
|---|---|
| Clinica di cardiologia (per la cattedra di malattie cardiovascolari) | 1 |
| Istituto di clinica ortopedica | 1 |
| Istituto di parassitologia | 1 |

### Università della Calabria

| | |
|---|---|
| *Facoltà di ingegneria*: | |
| Istituto e dipartimento di difesa del suolo | 1 |
| *Facoltà di lettere e filosofia*: | |
| Istituto e dipartimento di scienza dell'educazione | 1 |

### Università di Catania

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di fisiologia umana | 1 |
| *Facoltà di ingegneria*: | |
| Istituto di impianti nucleo-termoelettrici | 1 |
| *Facoltà di agraria*: | |
| Istituto di economia e politica agraria | 1 |

### Università di Camerino

| | |
|---|---|
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| Istituto di mineralogia e biologia | 1 |

### Università di Ferrara

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di anestesiologia e rianimazione | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| Istituto di zoologia | 1 |

### Università di Firenze

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica I | 1 |
| *Facoltà di agraria*: | |
| Istituto di assestamento forestale | 1 |
| *Facoltà di farmacia*: | |
| Istituto di chimica farmaceutica e tossicologica | 1 |

### Università di Genova

| | |
|---|---|
| *Facoltà di economia e commercio*: | |
| Istituto di geografia economica | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di igiene | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| Istituto di zoologia (per la cattedra di idrobiologia e pescicoltura) | 1 |

### Università di Lecce

| | |
|---|---|
| *Centro elettronico di calcolo (C.E.C.U.S.)* | 1 |

### Università di Messina

| *Facoltà di magistero*: | Numero dei posti |
|---|---|
| Istituto di materie filosofiche-pedagogiche | 1 |
| Istituto di geografia | 1 |
| *Facoltà di economia e commercio*: | |
| Istituto di statistica | 1 |
| *Facoltà di lettere e filosofia*: | |
| Istituto di psicologia | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di patologia medica | 1 |
| Clinica delle malattie infettive e tropicali | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| Istituto di idrobiologia e pescicoltura | 1 |

### Università di Milano

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di patologia chirurgica II | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| Istituto di geografia | 1 |
| *Facoltà di agraria*: | |
| Istituto di chimica agraria | 1 |

### Università di Modena

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di patologia speciale chirurgica | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| Istituto di chimica fisica | 1 |

### Università di Napoli

| | |
|---|---|
| *Facoltà di giurisprudenza*: | |
| Istituto di storia del diritto italiano (I cattedra) | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia I*: | |
| Istituto di psichiatria | 1 |
| Istituto di istologia ed embriologia generale | 1 |

### Università di Padova

| | |
|---|---|
| *Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali*: | |
| Istituto di statistica | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*: | |
| Istituto di biologia animale | 1 |
| *Centro di calcolo* | 1 |

### Università di Palermo

| | |
|---|---|
| *Facoltà di economia e commercio*: | |
| Istituto di politica economica (per il corso di laurea in scienze statistiche ed economiche) | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia*: | |
| Istituto di neuropsichiatria infantile | 1 |
| *Centro universitario di calcolo* | 1 |

UNIVERSITÀ DI PARMA

| | Numero dei posti |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di malattie per l'apparato cardiovascolare | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:* | |
| Istituto di matematica | 1 |

UNIVERSITÀ DI PAVIA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di ingegneria:* | |
| Istituto di fisica applicata | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:* | |
| Istituto di fisica nucleare (per il servizio sanitario centrale per la sicurezza degli impianti e la protezione dalle radiazioni ionizzanti) | 1 |

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di magistero:* | |
| Istituto di filologia italiana | 1 |
| *Facoltà di economia e commercio:* | |
| Istituto di economia politica (per la cattedra di economia e politica agraria) | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Clinica delle malattie nervose e mentali | 1 |
| Istituto di microbiologia | 1 |

UNIVERSITÀ DI PISA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di scienze politiche:* | |
| Istituto di sociologia | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di patologia generale | 1 |
| *Facoltà di ingegneria:* | |
| Istituto di macchine e meccanica agraria | 1 |

UNIVERSITÀ DI ROMA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di magistero:* | |
| Istituto di sociologia | 1 |
| *Facoltà di lettere e filosofia:* | |
| Istituto di filologia (per la cattedra di lingua e letteratura tedesca) | 1 |
| Istituto di archeologia e storia dell'arte antica (per la cattedra di archeologia delle province romane) | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di patologia chirurgica (per la I cattedra) | 1 |
| Istituto di I clinica medica generale e terapia medica (per la VI cattedra di semeiotica medica) | 1 |
| Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi | 1 |
| *Facoltà di ingegneria:* | |
| Istituto di fisica tecnica (per il IV corso di fisica tecnica) | 1 |
| Istituto di scienza delle costruzioni | 1 |
| *Facoltà di farmacia:* | |
| Istituto di chimica fisica | 1 |
| *Scuola di ingegneria aerospaziale:* | |
| Istituto di costruzioni aeronautiche | 1 |

UNIVERSITÀ DI SALERNO

| | |
|---|---|
| *Centro elaborazione dati* | 1 |

UNIVERSITÀ DI SASSARI

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Clinica delle malattie nervose e mentali | 1 |
| *Facoltà di agraria:* | |
| Istituto di coltivazioni arboree | 1 |

UNIVERSITÀ DI SIENA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di magistero:* | |
| Istituto di latino medioevale | 1 |
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di clinica pediatrica (per la cattedra di auxologia e auxopatologia) | 1 |

UNIVERSITÀ DI TORINO

| | |
|---|---|
| *Facoltà di medicina e chirurgia:* | |
| Istituto di chirurgia d'urgenza | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:* | |
| Istituto di anatomia comparata e istologia | 1 |

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

| | |
|---|---|
| *Facoltà di ingegneria:* | |
| Istituto di elettrotecnica ed elettronica | 1 |
| *Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:* | |
| Istituto di geologia | 1 |

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di chimica industriale:* | |
| Istituto di chimica generale ed inorganica | 1 |

POLITECNICO DI MILANO

| | |
|---|---|
| *Facoltà di ingegneria:* | |
| Istituto di meccanica e macchine | 1 |

POLITECNICO DI TORINO

| | |
|---|---|
| *Centro di calcolo* | 1 |

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di architettura:* | |
| Istituto di composizione architettonica | 1 |

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI REGGIO CALABRIA

| | |
|---|---|
| *Facoltà di architettura:* | |
| Istituto di urbanistica | 1 |

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1976, n. **169.**

**Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Ceccano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1879, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Ceccano (distretto notarile di Frosinone);

Visto l'art. 248, terzo comma, del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Visti gli articoli 23 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Visto l'art. 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Considerata la grave e persistente trascuranza nella custodia e manutenzione degli atti e delle carte dell'archivio;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Ceccano è soppresso e i relativi atti debbono depositarsi nell'archivio notarile distrettuale di Frosinone, salvo quelli anteriori al 31 dicembre 1875 da versarsi invece al competente archivio di Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1976

LEONE

BONIFACIO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 36

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **170.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, in Siracusa.**

N. 170. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di S. Francesco d'Assisi, in Siracusa.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1976, n. **171.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Natività di Maria SS.ma, in Acquapendente.**

N. 171. Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale della Natività di Maria Santissima, in frazione Trevinano del comune di Acquapendente (Viterbo).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1976, n. **172.**

**Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.**

N. 172. Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.na Anna Consonni in favore dell'Istituto mutilatini don Gnocchi di Pessano (Milano), dipendente dalla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi » come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 22 febbraio 1969, pubblicato a rogito dott. Domenico Moretti, notaio in Milano, in data 8 ottobre 1971, n. 100725/20815 di repertorio, ed ivi registrato il 16 ottobre 1971 con il n. 17734, vol. *G*, consistente in un appartamento sito in Gorgonzola (Milano), via Argenzia n. 8, identificato all'ufficio tecnico erariale di Milano con scheda n. 0724779, mapp. 216 - 216-*A*, e foglio 9, mappali 12 e 74.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1976, n. **173.**

**Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.**

N. 173. Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1976, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dal sig. don Giuseppe Lazzari in favore dell'Opera di don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », come ha fatto presente la fondazione medesima, con testamento olografo 4 marzo 1972, pubblicato a rogito dott. Gianfranco Palavera, notaio in Gallarate (Milano), in data 26 gennaio 1973, n. 14 di repertorio, n. 1995 di raccolta, registrato a Gallarate il 13 febbraio 1973 con il n. 968, vol. 216, consistente nella somma di L. 3.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 24 *aprile* 1976
*Atti di Governo, registro n.* 5, *foglio n.* 37

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1976.

**Elevazione dell'agenzia consolare di 2ª categoria in Ciudad Ojeda (Venezuela) a vice consolato onorario.**

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 26 novembre 1958, con il quale veniva istituita in Ciudad Ojeda (Venezuela) un'agenzia consolare di 2ª categoria;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Ciudad Ojeda (Venezuela) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in Ciudad Ojeda (Venezuela) un vice consolato onorario, alle dipendenze del consolato d'Italia in Maracaibo.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1976

*Il Ministro*: RUMOR

*Registrato alla Corte dei conti, addì 1° aprile 1976*
*Registro n. 419 Esteri, foglio n. 390*

(4968)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vaccino Operatorio Sténé », della ditta Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano.** (Decreto di revoca n. 4745/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 10 marzo 1956, con il quale venne registrata al n. 10939 la specialità medicinale denominata « Vaccino Operatorio Sténé » fiale 5 da cc 1, a nome della ditta Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vaccino Operatorio Sténé » fiale 5 da cc 1, registrata al n. 10939 in data 10 marzo 1956, a nome della ditta Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

(4773)

---

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bronchiovirolo », della ditta Medicinali Washington, in Milano.** (Decreto di revoca n. 4752/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 15 giugno 1950 e 29 aprile 1961, con i quali venne registrata al n. 3495 la specialità medicinale denominata « Bronchiovirolo » sciroppo, a nome della ditta Medicinali Washington, con sede in Milano, via Gadames, 91, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata in rapporto alla sua composizione ed alle sue indicazioni terapeutiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bronchiovirolo » sciroppo, registrata al n. 3495 in data 15 giugno 1950 e 29 aprile 1961, a nome della ditta Medicinali Washington, con sede in Milano, via Gadames, 91.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

(4766)

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kidoline », della ditta Laboratori Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano.** (Decreto di revoca n. 4753/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il provvedimento in data 1° giugno 1955 con il quale venne registrata al n. 10065 la specialità medicinale denominata « Kidoline » a nome della ditta Laboratori Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici di Milano, via Farini, 52;

Considerato che non risulta dagli atti che la ditta suddetta abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa per cui ricorrono gli estremi per la revoca della registrazione a norma dell'art. 27, n. 4, del Regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478.

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Kidoline » registrata al n. 10065 in data 1° giugno 1955, a nome della ditta Laboratori Sténé di Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(4767)**

---

DECRETO MINISTERIALE 29 marzo 1976.

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Urifluine », della ditta Laboratori Sténé, in Parigi (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Galdi farmaceutici, in Milano.** (Decreto di revoca n. 4746/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 febbraio 1954 con il quale venne registrata al n. 8600 la specialità medicinale denominata « Urifluine » pillole, compresse e fiale da cc 1, a nome della ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Laboratori Sténé di Parigi (Francia);

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che pertanto è da revocare la registrazione della specialità medicinale di cui trattasi, a norma del combinato disposto degli articoli 26 e 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Considerato altresì che non risulta dagli atti che la ditta interessata abbia provveduto al pagamento della prescritta tassa annua di concessione governativa, per cui ricorrono anche gli estremi per la revoca della registrazione, a norma dell'art. 27, n. 4, del regolamento suddetto;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Urifluine » pillole, compresse e fiale da cc 1, registrata al n. 8600 in data 22 febbraio 1954, a nome della ditta Galdi farmaceutici, con sede in Milano, via Farini, 52.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 marzo 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(4774)**

---

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1976.

**Modificazione al decreto ministeriale 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti gli articoli 5, lettera *g*), 8 e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1965, concernente la disciplina dell'impiego e l'approvazione dell'elenco degli additivi chimici consentiti nella lavorazione delle sostanze alimentari;

Visti i propri decreti in data 19 febbraio 1966, 28 luglio 1967, 20 febbraio 1968, 14 giugno 1968, 12 febbraio 1969, 10 luglio 1969, 12 agosto 1969, 29 dicembre 1969, 15 dicembre 1970, 3 maggio 1971, 30 luglio 1971, 20 dicembre 1971, 9 maggio 1972, 1° luglio 1972, 31 ottobre 1972, 22 giugno 1973, 29 dicembre 1973, 6 marzo 1974 e 19 novembre 1974 riguardanti modifiche al decreto sopracitato;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1967, concernente la disciplina dei coloranti per alimenti;

Ritenuta l'opportunità di modificare il decreto ministeriale 31 marzo 1965 per provvedere all'aggiornamento dello stesso, in materia di lieviti chimici per uso familiare;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 16 del decreto ministeriale 31 marzo 1965 è sostituito come segue:

« I preparati per budini, i preparati per gelati, gli estratti per liquori, gli estratti per sciroppi e i lieviti chimici utilizzati nella produzione degli alimenti, destinati ad uso familiare, devono essere posti in commercio in confezioni chiuse all'origine e sono soggetti alla disposizione prevista nel secondo comma dell'art. 4.

La presenza di coloranti è ammessa se è prevista la colorazione dell'alimento finito cui i preparati predetti sono destinati.

I lieviti chimici possono essere ottenuti dalla miscela di:

*a*) sostanze basiche: bicarbonato di sodio e carbonato di ammonio da soli od in miscela;

*b*) sostanze acide: pirofosfato acido di sodio, tartrato acido di potassio, acido tartarico, acido citrico da soli od in miscela;

c) supporti: amidi nativi ed amidi modificati assimilati agli amidi nativi;

*d*) aromi naturali, nonché coloranti od aromi artificiali se ammessi per gli alimenti finiti alla cui preparazione essi sono destinati.

Le sostanze di cui sopra devono corrispondere alle caratteristiche chimico-fisiche e di purezza per ciascuna di esse previste o indicate nella Farmacopea ufficiale, ultima edizione.

I preparati, estratti e lieviti di cui al primo comma devono recare in etichetta, secondo la loro composizione, le indicazioni previste dall'art. 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, dagli articoli 7, 9 e 10 del presente decreto, dall'art. 3 del decreto ministeriale 22 dicembre 1967 sui coloranti, dall'art. 5 del decreto ministeriale 3 maggio 1971 sugli amidi, nonché l'indicazione della quantità dei prodotti finiti alla cui preparazione sono destinati e le modalità d'uso.

I lieviti chimici, e le preparazioni che li contengono, devono recare in etichetta anche la dizione « Lievito chimico ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1977.

Roma, addì 31 marzo 1976

*Il Ministro*: DAL FALCO

**(4543)**

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1976.

**Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Asti.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, approvato con proprio decreto 9 settembre 1968 e modificato con successivi decreti;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 27 gennaio 1976;

Vista la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975, riguardante la modifica dell'art. 49 dello statuto tipo delle casse di risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 41 dello statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, in conformità al seguente testo:

« Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 40 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate. Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° aprile 1976

*Il Ministro*: COLOMBO

**(4827)**

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1976.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXVIII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale ».**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXVIII Fiera di Trieste - Campionaria internazionale » che avrà luogo a Trieste dal 17 al 29 giugno 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 10 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

**(4829)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra convenzionata di filosofia della scienza presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Macerata è vacante la cattedra convenzionata di filosofia della scienza, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5082)

**Vacanza delle cattedre di matematica finanziaria, di econometria e di ragioneria generale ed applicata presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli sono vacanti le seguenti cattedre:

1) matematica finanziaria (2ª cattedra);
2) econometria;
3) ragioneria generale ed applicata (3ª cattedra),

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5083)

**Vacanza della seconda cattedra di economia e politica agraria presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli.**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli è vacante la seconda cattedra di economia e politica agraria, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5084)

**Smarrimento di diplomi originali di laurea**

Il dott. Albio Fausto Molinaro, nato a Marano Principato (Cosenza) il 21 settembre 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Perugia il 16 novembre 1971.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5014)

La dott.ssa Eugenia Gavazzeni, nata a Bergamo il 26 febbraio 1920 ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in economia e commercio conseguito presso l'Università commerciale « L. Bocconi » di Milano il 21 marzo 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(5015)

**Smarrimento di certificati sostitutivi, a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione professionale**

Il dott. Luciano Gorza, nato a Feltre (Belluno) il 30 luglio 1943, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere rilasciatogli dalla Università di Padova in data 21 maggio 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Padova.

(4882)

Il dott. Antonino Valletta, nato a Sant'Agapito (Campobasso) il 7 ottobre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Roma in data 22 dicembre 1969.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(4883)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Autorizzazione al comune di Noci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Noci (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 833.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2038/M)

**Autorizzazione al comune di Seclì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 21 aprile 1976, il comune di Seclì (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2039/M)

**Autorizzazione al comune di Magione ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Magione (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 19.697.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2050/M)

**Autorizzazione al comune di Monsummano Terme ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1974.**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Monsummano Terme (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 40.646.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1974 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2052/M)

**Autorizzazione al comune di Montecorvino Rovella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976, il comune di Montecorvino Rovella (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 203.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2018/M)**

**Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 803.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2019/M)**

**Autorizzazione al comune di San Giovanni Valdarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 419.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2020/M)**

**Autorizzazione al comune di Palmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Palmi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.606.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2021/M)**

**Autorizzazione al comune di Rosarno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Rosarno (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.001.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2022/M)**

**Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 180.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2023/M)**

**Autorizzazione al comune di Pontecagnano Faiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Pontecagnano Faiano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 423.040.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2024/M)**

**Autorizzazione al comune di Collesalvetti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Collesalvetti (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 313.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2025/M)**

**Autorizzazione al comune di Cairo Montenotte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976, il comune di Cairo Montenotte (Savona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2026/M)**

**Autorizzazione al comune di Volterra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976, il comune di Volterra (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 666.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2027/M)**

**Autorizzazione al comune di Formigine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976, il comune di Formigine (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 237.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2028/M)**

**Autorizzazione al comune di Fiorenzuola d'Arda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976, il comune di Fiorenzuola d'Arda (Piacenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 127.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2029/M)**

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo di Garfagnana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Castelnuovo di Garfagnana (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 202.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2030/M)**

**Autorizzazione al comune di Alano di Piave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Alano di Piave (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.237.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2031/M)**

**Autorizzazione al comune di Monteverdi Marittimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Monteverdi Marittimo (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.282.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2032/M)**

**Autorizzazione al comune di Minucciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Minucciano (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.794.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2033/M)**

**Autorizzazione al comune di Gosaldo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Gosaldo (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.319.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2034/M)**

**Autorizzazione al comune di Rivamonte Agordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Rivamonte Agordino (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.982.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2035/M)**

**Autorizzazione al comune di San Giuliano Terme ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di San Giuliano Terme (Pisa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 420.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2042/M)**

**Autorizzazione al comune di Prato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Prato (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.785.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2043/M)**

**Autorizzazione al comune di Palma di Montechiaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Palma di Montechiaro (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 330.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2044/M)**

**Autorizzazione al comune di Palestrina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Palestrina (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 352.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2045/M)**

**Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 751.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2046/M)**

**Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 208.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2047/M)**

**Autorizzazione al comune di Martellago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Martellago (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2048/M)**

**Autorizzazione al comune di Torremaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Torremaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 569.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2049/M)**

**Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 224.856.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2051/M)**

**Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1975**

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 684.110.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2053/M)**

### Autorizzazione al comune di Barletta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976, il comune di Barletta (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 102.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2036/M)**

### Autorizzazione al comune di Pomigliano d'Arco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 23 aprile 1976, il comune di Pomigliano d'Arco (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 35.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2037/M)**

### Autorizzazione al comune di Sirolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 24 aprile 1976, il comune di Sirolo (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.949.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2040/M)**

### Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975

Con decreto ministeriale 26 aprile 1976, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 33.102.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(2041/M)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 83

**Corso dei cambi del 30 aprile 1976 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 896,75 | 896,75 | 896,50 | 896,75 | 897 — | 896,70 | 897,10 | 896,75 | 896,75 | 896,75 |
| Dollaro canadese | 914,25 | 914,25 | 913 — | 914,25 | 914,50 | 914,20 | 914,50 | 914,25 | 914,25 | 914,25 |
| Franco svizzero | 356,25 | 356,85 | 356,80 | 356,85 | 357,15 | 356,80 | 357,15 | 356,85 | 356,85 | 356,85 |
| Corona danese | 149,29 | 149,29 | 149,40 | 149,29 | 149,20 | 149,25 | 149,29 | 149,29 | 149,29 | 149,30 |
| Corona norvegese | 163,63 | 163,63 | 163,75 | 163,63 | 163,75 | 163,60 | 163,60 | 163,63 | 163,63 | 163,65 |
| Corona svedese | 204,47 | 204,47 | 205 — | 204,47 | 204,46 | 204,45 | 204,50 | 204,47 | 204,47 | 204,45 |
| Fiorino olandese | 334,13 | 334,13 | 334 — | 334,13 | 333,95 | 334,10 | 334,12 | 334,13 | 334,13 | 334,15 |
| Franco belga | 23,1125 | 23,1125 | 23,10 | 23,1125 | 23,09 | 23,10 | 23,115 | 23,1125 | 23,1125 | 23,10 |
| Franco francese | 192,55 | 192,55 | 192,90 | 192,55 | 192,48 | 192,50 | 192,70 | 192,55 | 192,55 | 192,55 |
| Lira sterlina | 1654,80 | 1654,80 | 1659 — | 1654,80 | 1654 — | 1654,75 | 1655,40 | 1654,80 | 1654,80 | 1654,80 |
| Marco germanico | 353,52 | 353,52 | 354,50 | 353,52 | 353,74 | 353,50 | 353,80 | 353,52 | 353,52 | 353,50 |
| Scellino austriaco | 49,38 | 49,38 | 49,53 | 49,38 | 49,42 | 49,35 | 49,46 | 49,38 | 49,38 | 49,40 |
| Escudo portoghese | 30,25 | 30,25 | 30,15 | 30,25 | 30,30 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 | 30,25 |
| Peseta spagnola | 13,303 | 13,303 | 13,32 | 13,303 | 13,31 | 13,25 | 13,315 | 13,303 | 13,303 | 13,30 |
| Yen giapponese | 3 — | 3 — | 3 — | 3 — | 3 — | 2,98 | 3,01 | 3 — | 3 — | 3 — |

**Media dei titoli del 30 aprile 1976**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 96,175 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 99,750 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 84,350 |
| » 5 % (Ricostruzione) | 96,325 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 91,975 |
| » 5 % (Città di Trieste) | 90,625 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,300 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 | 82,075 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 81,300 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 82,025 |
| » 6 % » » 1970-85 | 83,500 |
| » 6 % » » 1971-86 | 82,300 |
| » 6 % » » 1972-87 | 82,100 |
| » 9 % » » 1975 | 97,150 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 100,35 |
| » » » 5,50 % 1976 | 100,75 |
| » » » 5 % 1977 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1977 | 100,50 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,90 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,90 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977) | 95,425 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 88,850 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) | 88,725 |
| » 5,50 % ( » 1° gennaio 1980) | 85 — |
| » 5,50 % ( » 1° aprile 1982) | 81,100 |
| » poliennali 7 % 1978 | 91,750 |
| » » 9 % 1979 (1ª emissione) | 93 — |
| » » 9 % 1979 (2ª emissione) | 92,325 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* FRATTAROLI

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 30 aprile 1976**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 896,925 |
| Dollaro canadese | 914,375 |
| Franco svizzero | 357 — |
| Corona danese | 149,29 |
| Corona norvegese | 163,615 |
| Corona svedese | 204,485 |
| Fiorino olandese | 334,125 |
| Franco belga | 23,114 |
| Franco francese | 192,625 |
| Lira sterlina | 1655,10 |
| Marco germanico | 353,66 |
| Scellino austriaco | 49,42 |
| Escudo portoghese | 30,25 |
| Peseta spagnola | 13,309 |
| Yen giapponese | 3,005 |

## MINISTERO DEL TESORO

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 355, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 14 gennaio 1970 dal sig. Frandulic Buzo, avverso il decreto ministeriale n. 6302-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(4655)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 352, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 13 novembre 1969 dal sig. Ancic Ivan, avverso il decreto ministeriale n. 5643-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(4656)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 357, è stato respinto il ricorso straordinario proposto in data 31 ottobre 1969 dal sig. Bubich Antonio, avverso il decreto ministeriale n. 7782-*B* del 20 settembre 1968 emesso in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(4657)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 285, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 18 giugno 1970 dalla sig.ra Chiressi Angelina, in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(4658)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 349, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 8 luglio 1971 dal sig. Vadopivec Giovanni in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(4659)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 346, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 20 gennaio 1970 dal sig. Borsi Pietro in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(4660)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 348, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto in data 14 maggio 1969 dalla sig.ra Zucco Irma in materia di indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzioni nazionalsocialiste di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043.

**(4661)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976, registro 2 Lavoro, foglio n. 196, su conforme parere del Consiglio di Stato, è stato respinto il ricorso proposto dal dott. Mario Lombardi, avverso la mancata valutazione, all'atto dell'inquadramento nella qualifica di direttore ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, del servizio prestato per il periodo 30 giugno 1944-15 maggio 1956.

**(4662)**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1975, registro n. 13 Industria, foglio n. 141, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla S.p.a. Magazzini Gabrielli, in Ascoli Piceno, avverso il provvedimento del prefetto della provincia di Pesaro 23 gennaio 1971 e contro il provvedimento di « silenzio-rigetto », del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernenti il diniego all'apertura di un esercizio commerciale in Pesaro.

**(4890)**

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 2 Industria, foglio n. 17, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dalla società Shell italiana, avverso il provvedimento del prefetto della provincia di Alessandria 29 dicembre 1972, n. 2296/Div. U.C.1.7, con il quale è stata negata al ricorrente la concessione di proroga al trasferimento di un impianto di distribuzione automatica di carburanti sito in Acqui Terme (Alessandria), da Corso Bagni alla strada statale n. 456, km 49,135.

**(4835)**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

### Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Aradeo, società cooperativa a responsabilità limitata, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 12 aprile 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Aradeo, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Aradeo (Lecce), in amministrazione straordinaria, l'avv. Angelo Pedaci è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

**(5016)**

## PROVINCIA DI TRENTO

### Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia autonoma di Trento di un immobile in comune di Cologna Gavazzo.

Con deliberazione 31 dicembre 1975, n. 11420, la giunta provinciale di Trento ha disposto di passare la p.f. 1160/2 in P.T. 620 C.C. Cologna Gavazzo dal demanio al patrimonio provinciale.

**(4928)**

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

**Concorso, per titoli, a novantasei posti di sostituto presso la direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria.**

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI ALESSANDRIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1505;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Vista la legge 9 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 125 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, l'iscrizione nell'elenco provinciale dei sostituti si consegue mediante pubblico concorso per titoli;

Ordina:

Art. 1.

*Bando di concorso*

E' bandito ai sensi dell'art. 125 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, numero 1417, sostituito dall'art. 1 della legge 9 gennaio 1973, n. 3, un concorso, per titoli, a novantasei posti di sostituto, alle dipendenze della direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria.

Il 10% di tali posti, pari a dieci, è riservato agli orfani del personale postelegrafonico ed alle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile richiesto dalle vigenti disposizioni per il conseguimento della pensione.

Art. 2.

*Requisiti*

Per l'ammissione al concorso occorrono i seguenti requisiti:

*a*) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*b*) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, elevata a 45 in favore delle vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo per il conseguimento della pensione;

*c*) buona condotta (all'accertamento di tale requisito provvede d'ufficio l'amministrazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686);

*d*) sana costituzione ed attitudine fisica alla particolare natura del servizio da svolgere;

*e*) essere in possesso della licenza elementare (quinta classe) o titolo equipollente. E' considerato titolo equipollente alla licenza elementare l'attestazione con cui la competente autorità scolastica riconosca il grado di istruzione posseduto dallo interessato, accertato a norma dell'art. 428 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con regio decreto 16 aprile 1928, n. 1297;

*f*) godimento dei diritti politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che a norma delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso).

Non possono partecipare al concorso:

*a*) coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione, nonchè coloro che siano stati depennati da elenchi dei sostituti per motivi disciplinari;

*b*) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

*c*) coloro che siano stati collocati in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti richiesti, nonchè quelli che costituiscono titolo di preferenza nella nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato *A*, indirizzate alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria dovranno essere presentate o spedite con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla direzione stessa entro e non oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dovranno essere allegati alla domanda i documenti relativi ai titoli di merito di cui al successivo art 5 e quelli comprovanti i titoli di preferenza nella nomina previsti dall'art. 6.

Gli orfani e le vedove del personale postelegrafonico dovranno allegare alla domanda un attestato dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni da cui risulti che si trovano nelle condizioni richieste per avere titolo alla riserva dei posti di cui all'art. 1.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda:

*a*) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

*b*) la data ed il luogo di nascita ed il preciso domicilio, nonchè il recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni. Le vedove del personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il periodo minimo di servizio utile per il conseguimento della pensione, dovranno espressamente precisare tale loro condizione ai fini dell'elevazione del limite massimo di età per la ammissione al concorso;

*c*) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

*d*) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

*e*) le condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti, specificandone la natura, oppure la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

*f*) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data e dell'istituto presso cui è stato conseguito;

*g*) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

*h*) l'amministrazione statale dalla quale eventualmente dipendono indicando la data di assunzione e la qualifica attuale, nonchè le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego;

*i*) l'elenco provinciale dei sostituti nel quale eventualmente è iscritto o è stato iscritto specificando in quest'ultimo caso i motivi della cancellazione;

*l*) i documenti che allegano alla domanda stessa, enumerandoli e specificandoli.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni non assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o disguidi di partecipazione ai candidati, in dipendenza di inesatte indicazioni del recapito o di variazioni di indirizzo non tempestivamente comunicate.

Non si terrà conto delle domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Art. 4.

*Esclusione dal concorso*

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti, con ordinanza motivata del direttore provinciale.

Art. 5.

*Commissione esaminatrice - Titoli valutabili*

La valutazione dei titoli presentati dai candidati verrà effettuata dalla commissione provinciale per gli uffici locali di Alessandria in base a coefficienti numerici stabiliti con decreto ministeriale n. ULA/1302/A/4332 del 6 aprile 1974.

I titoli valutabili sono:

1) titoli di studio superiori alla quinta classe elementare. I candidati dovranno documentare il possesso mediante certificati rilasciati, in carta da bollo, dalle competenti autorità scolastiche. Qualora tali certificati siano rilasciati da scuole parificate o legalmente riconosciute con sedi fuori della provincia di Alessandria, le firme apposte ai certificati stessi dovranno essere legalizzate dal provveditore agli studi (art. 16 della legge 4 gennaio 1968, n. 15);

2) servizi prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in qualità di sostituto reggente, agente straordinario, operatore straordinario, procaccia con obbligazione personale non avente titolo ai benefici previsti dall'art. 10 della legge 12 marzo 1968, n. 259, sostituti procaccia con obbligazione personale, nonchè la iscrizione negli elenchi provinciali dei sostituti.

Tali titoli vanno documentati mediante certificati in bollo rilasciati dalle competenti direzioni provinciali delle poste e delle telecomunicazioni;

3) servizi di ruolo prestati presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e presso altre amministrazioni pubbliche, da documentare mediante copia dello stato di servizio, in regolare bollo, con l'indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio ed una attestazione di lodevole servizio;

4) servizi prestati in qualità di sostituto di accollatari di trasporti postali e in qualità di dipendenti di agenzie di recapito.

Tali servizi dovranno essere documentati mediante dichiarazione rilasciata, in carta da bollo, rispettivamente dall'accollatario e dal concessionario dell'agenzia;

5) idoneità conseguita nei concorsi, per esami, per l'accesso ad una delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria delle amministrazioni statali.

Le idoneità dovranno essere documentate da certificati rilasciati, su carta da bollo, dalle competenti autorità;

6) possesso della patente di abilitazione alla guida di motoveicoli ed autoveicoli di qualsiasi grado, da documentare mediante presentazione della copia autentica della patente stessa;

7) diploma di dattilografia e di stenodattilografia conseguito presso scuole statali, legalmente riconosciute e autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione.

Tale titolo dovrà essere documentato mediante la produzione del diploma originale o di copia autentica in regolare bollo o di un certificato, sempre in bollo, rilasciato dalla scuola dove è stato conseguito.

Art. 6.

*Graduatoria*

La graduatoria sarà formata dalla commissione provinciale per gli uffici locali secondo l'ordine del punteggio attribuito per i titoli presentati.

In caso di uguale punteggio complessivo, verranno applicate le preferenze previste dalle vigenti disposizioni di legge ed a parità di quest'ultime, o in assenza di esse, la preferenza è data:

*a)* dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

*b)* dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

*c)* dall'età.

Detta graduatoria sarà approvata con ordinanza del direttore provinciale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'ordinanza stessa verranno dichiarati i vincitori del concorso, tenuto conto della riserva di posti prevista dall'art. 1.

Art. 7.

*Presentazione dei documenti*

I vincitori del concorso saranno invitati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad inviare, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data del ricevimento della raccomandata, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato di licenza elementare (quinta classe) rilasciato dalla competente autorità scolastica, oppure la copia autentica di detto certificato, oppure il titolo equipollente di cui al precedente art. 2, su carta da bollo.

L'autenticazione della copia può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'atto originale ed al quale dovrà essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale (art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

La pagella scolastica debitamente redatta e firmata ha lo stesso valore del titolo originale di studio (art. 198 del regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577);

2) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine (non è ammessa la presentazione del certificato di nascita).

Se il candidato è nato all'estero tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre il certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici (ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso);

5) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica competente (non è ammessa la presentazione del certificato penale);

6) certificato, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o dal medico condotto, dal quale risultino le generalità complete del candidato e che questi è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio e che è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dallo art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 e dall'art. 5 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1962, n. 2056.

Nel certificato, il medico deve dichiarare la sua qualità; non sono ammessi certificati rilasciati da altri medici. Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione, questa deve specificatamente essere menzionata con la dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

I) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), su carta da bollo, rilasciati dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

II) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

*a)* se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare, su carta da bollo, rilasciati dal distretto militare competente;

*b)* se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

III) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

*a*) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

*b*) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva, in competente bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

IV) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva:

*a*) se assegnati alle liste di leva terrestre: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dal sindaco;

*b*) se assegnati alle liste di leva marittima: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in competente bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto.

I documenti indicati nei numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera raccomandata di cui al primo comma del presente articolo.

Tutti i candidati hanno l'obbligo di presentare i documenti, in carta da bollo, salvo l'eccezione di cui al seguente comma.

I concorrenti dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) del presente articolo, purchè da ciascun documento risulti esplicitamente la condizione di povertà mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni compresi quelli prodotti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

La legalizzazione delle firme occorre soltanto per i diplomi originali dei titoli di studio eventualmente conseguiti presso scuole parificate o legalmente riconosciute, con sedi fuori della provincia di Alessandria e per gli atti o documenti formati all'estero o da considerarsi tali, con l'osservanza, in detti casi, delle disposizioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità (cognome, nome, luogo e data di nascita) riportate su ciascun documento, nonchè ad accertare se tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

## Art. 8.

*Nomina dei vincitori*

I vincitori che ai sensi del precedente art. 7 documenteranno di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente bando, saranno iscritti nell'elenco dei sostituti con effetto dal primo del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, con ordinanza del direttore provinciale.

L'amministrazione ha la facoltà di conferire, oltre i posti messi a disposizione, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, entro il limite di 1/5 di quelli messi a concorso.

Gli iscritti nell'elenco dei sostituti saranno utilizzati per la sostituzione del personale di cui alla tabella XXIV dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, che sia assente per congedo, malattia ed altre cause, nonchè alla copertura di posti di nuova istituzione o vacanti per qualsiasi motivo, sempre che non vi si possa provvedere con gli agenti di scorta previsti dall'art. 17 del testo unico approvato col decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

Agli iscritti nell'elenco dei sostituti sarà corrisposto il trattamento economico iniziale previsto per i fattorini di ruolo del personale dell'esercizio degli uffici locali, soltanto durante i periodi in cui presteranno effettivo servizio.

La presente ordinanza sarà comunicata alla delegazione regionale della Corte dei conti e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Alessandria, addì 2 febbraio 1976

*Il direttore provinciale*: LENTI

*Registrato alla Corte dei conti, delegazione regionale di Torino, addì 3 marzo 1976*
*Registro n. 1 Poste, foglio n. 194*

ALLEGATO *A*

*Alla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Alessandria*

Il sottoscritto . . . . . (1) nato a . . . . . il . . . . . residente in . . . . . via . . . n. . . provincia . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, a posti di sostituto, bandito da codesta direzione provinciale p.t. con ordinanza n. 14603/5 del 2 febbraio 1976.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha titolo alla riserva dei posti quale orfano di personale postelegrafonico (ovvero quale vedova di personale postelegrafonico deceduto senza aver maturato il diritto alla pensione) (2);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . il . . . . . ;

5) non ha riportato condanne penali e non ha carichi penali pendenti (4);

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

7) è alle dipendenze del Ministero . . . con la qualifica di . . . . (oppure: non è alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

8) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione; non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dello art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; non è stato collocato in quiescenza a norma della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

9) non è stato mai iscritto in elenchi provinciali di sostituti (in caso contrario specificare la direzione provinciale presso la quale è stato od è iscritto e i motivi dell'eventuale cancellazione);

10) è in possesso dei seguenti titoli . . . ., che, ai sensi dell'art. 3 del bando di concorso, allega alla presente per la valutazione da parte della commissione.

Data, . . . . .

Firma . . . . . . .

(la firma dell'aspirante deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco)

---

(1) Le donne coniugate dovranno indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito.

(2) Tale dichiarazione è riservata soltanto a coloro che rivestono le qualifiche ivi indicate.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . .; di non aver prestato servizio militare perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . . ., ovvero perchè riformato o rivedibile, o in quanto non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva.

**(5094)**

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi a posti di professore universitario di ruolo indetti con decreto ministeriale 24 giugno 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 26 giugno 1974 e integrato e rettificato con decreto ministeriale 7 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 84
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia della musica)

*Concorso n.* 84:
Rognoni prof. Luigi, Università di Bologna;
Pirrotta prof. Antonino, Università di Roma;
Vecchi prof. Giuseppe, Università di Bologna;
Gaeta prof. Francesco, Università di Roma;
Caracciolo prof. Alberto Maria, Università di Perugia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 196
(prima disciplina indicata nel gruppo: Elettronica applicata)

*Concorso n.* 196*a*:
Zanini prof. Antonio, Università di Firenze;
Francini prof. Giuseppe, Università di Firenze;
Debiasi prof. Giovanni Battista, Università di Padova;
Franceschetti prof. Giorgio, Università di Napoli;
Iori prof.ssa Ileana, Università di Milano.

DISCIPLINA N. 312
(Preistoria del vicino e medio oriente)

*Concorso n.* 312:
Calderoni prof. Salvatore, Università di Messina;
Ciasca prof.ssa Antonia, Università di Roma;
Barbieri prof. Guido, Università di Napoli;
Tibiletti prof. Gianfranco, Università di Bologna;
Susini prof. Giancarlo, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 320
(Storia dell'arte fiamminga e olandese)

*Concorso n.* 320:
Maltese prof. Corrado, Università di Genova;
Brizio prof.ssa Anna Maria, Università di Milano;
Bonfantini prof. Mario, Università di Torino;
Salvini prof. Roberto, Università di Firenze;
De Cesare prof. Raffaele, Università Cattolica di Milano.

DISCIPLINA N. 366
(Elettronica industriale)

*Concorso n.* 366:
Limentani prof.ssa Silvia, Università di Padova;
Levi prof. Franco, Università di Perugia;
Alberigi Quaranta prof. Alessandro, Università di Modena;
Porreca prof. Flavio, Università di Napoli;
Baroni prof.ssa Giustina, Università di Roma.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quella già inoltrata al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**(5234)**

## Modificazioni alla composizione di commissioni giudicatrici di concorsi a posti di professore universitario di ruolo.

Con decreto ministeriale 27 aprile 1976 sono state apportate le seguenti modifiche alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo di seguito indicate:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 20
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia contemporanea)

*Concorso n.* 20*d*:
Delle Piane prof. Mario, Università di Siena, in sostituzione della prof.ssa Morelli Emilia.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 21
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dei trattati e politica internazionale)

*Concorso n.* 21:
Starace prof. Vincenzo, Università di Bari, in sostituzione del prof. Vedovato Giuseppe.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 82
(prima disciplina indicata nel gruppo: Storia dello spettacolo)

*Concorso n.* 82:
Romagnoli prof. Sergio, Università di Firenze, in sostituzione del prof. Sanguineti Edoardo.

DISCIPLINA N. 277
(Controllo statistico della qualità e statistica industriale)

*Concorso n.* 277:
Amato prof. Vittorio, Università di Napoli, in sostituzione del prof. Giannone Antonino.

**(5235)**

# OSPEDALE SPECIALIZZATO «U. BARBERINI» DI NETTUNO

## Concorso ad un posto di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nettuno (Roma).

**(5183)**

# OSPEDALE CIVILE «G. MACCABELLI» DI RUSSI

## Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Russi (Ravenna), piazza Farini, 36.

**(5002)**

## OSPEDALE CIVILE «S. CUORE DI GESÙ» DI GALLIPOLI

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gallipoli (Lecce) - tel. 6158.

**(5178)**

## OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della terza divisione di medicina generale;

un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di primario della divisione di pediatria chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

**(5179)**

## OSPEDALE DI MARCIANISE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di medicina;

un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Marcianise (Caserta), piazza Carità.

**(5180)**

## OSPEDALI RIUNITI «S. CRISTOFANO» DI MONTEPULCIANO

**Concorso ad un posto di primario radiologo**

In esecuzione della deliberazione consiliare 12 aprile 1976, n. 46, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montepulciano (Siena).

**(5181)**

## OSPEDALE «UMBERTO I» DI BARLETTA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.**

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 marzo 1976, n. 219, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

**(5182)**

## OSPEDALE DI CIRCOLO «A. BELLINI» DI SOMMA LOMBARDO

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di assistente del pronto soccorso.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del pronto soccorso, indetto con deliberazione consiliare 17 ottobre 1975, n. 276, e di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 26 febbraio 1976.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 14 maggio 1976.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese) - tel. 0331/256742.

**(5239)**

## OSPEDALE CIVILE DI VICENZA

**Concorso a posti di personale sanitario medico**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e due posti di assistente del reparto ortopedico presso l'istituto di Mezzaselva di Roana (Vicenza).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè specializzazione in fisiatria per il posto di aiuto.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Vicenza.

**(5184)**

## OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI ROVIGO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 marzo 1976, numeri 198 e 200, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di chirurgia generale;

un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate della documentazione di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Rovigo, via Badaloni, 27 - tel. 21331-2-3-4-5.

**(5185)**

## OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. LUIGI GONZAGA» DI ORBASSANO

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 29 marzo 1976, numeri 151 e 152, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

cinque posti di assistente pneumotisiologo;

due posti di assistente anestesista;

un posto di assistente rianimatore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Orbassano (Torino) - tel. 9002414-9003033.

**(5186)**

## OSPEDALE CIVILE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.**

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 marzo 1976, n. 125, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario, indetto con deliberazione 12 novembre 1974, n. 494.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (allegare alla domanda ricevuta di versamento a mezzo vaglia postale intestato al tesoriere dell'ente: Cassa di risparmio di L'Aquila).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in L'Aquila - tel. 24441-2-3-4.

**(5187)**

## SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

**Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia**

In esecuzione della deliberazione consiliare 26 gennaio 1976, n. 248/293, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Brescia.

**(5188)**

## ISTITUTO ORTOPEDICO E TRAUMATOLOGICO «V. PUTTI» DI PISA

**Concorso a quattro posti di assistente ortopedico-traumatologo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente ortopedico-traumatologo (di cui tre presso la prima divisione di ortopedia e traumatologia e uno presso la seconda).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pisa, via Bonanno, 48.

**(5189)**

# REGIONI

## REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 12 giugno 1975, n. **62**.

**Modifica alla legge regionale 26 aprile 1974, n. 13, concernente norme legislative transitorie per facilitare l'insediamento nelle zone agricole.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 27 *giugno* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1974, n. 13, è abrogato.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 12 giugno 1975

DE CECCO

**(4440)**

---

LEGGE REGIONALE 8 luglio 1975, n. **63**.

**Interpretazione autentica dell'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 13.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 10 *luglio* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 133 del 21 maggio 1975, depositata in cancelleria il 28 successivo e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 145 del 4 giugno 1975;

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 13, va interpretato nel senso che l'indennità di missione spetta al personale comandato a prestare servizio presso gli uffici della regione Abruzzo anche oltre il 180° giorno e sino alla data del provvedimento di effettivo inquadramento nel ruolo organico della Regione a condizione che permanga la residenza in località diversa dalla sede d'ufficio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 8 luglio 1975

DE CECCO

**(4441)**

---

LEGGE REGIONALE 9 settembre 1975, n. **64**.

**Interventi nel settore dei trasporti pubblici di linea di interesse regionale.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 15 *settembre* 1975)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

*Titolo I*

Art. 1.

La Regione riconosce al trasporto pubblico il carattere di servizio sociale e di strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di programmazione economico-sociale e di pianificazione territoriale.

A tal fne:

determina, attraverso il piano dei trasporti regionale, gli indirizzi generali della politica dei trasporti, sia per quanto attiene agli investimenti per le infrastrutture, sia per la organizzazione e gestione coordinate o integrate dei servizi realizzati su strada e su rotaie;

redige il piano dei trasporti regionale;

provvede al coordinamento e alla approvazione dei piani comprensoriali e settoriali dei trasporti.

In tale contesto la presente legge si riferisce ai servizi pubblici di trasporto di linea esercitati in ambito regionale, adibiti al trasporto di persone, effettuati in modo continuativo o periodico, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabiliti e offerta indifferenziata al pubblico.

Art. 2.

I servizi di trasporto di cui all'art. 1 sono effettuati da aziende pubbliche, a capitale misto e a partecipazione statale.

Sono effettuati inoltre, da cooperative e da imprenditori privati che ne abbiano ottenuta la concessione.

Art. 3.

La Regione promuove le iniziative atte ad avviare la gestione pubblica dei trasporti di interesse regionale, comprensoriale, intercomunale, urbano e provvede alla loro pianificazione, in connessione con l'uso del territorio e con lo sviluppo urbanistico.

Art. 4.

Viene istituito il comitato regionale di coordinamento dei trasporti, con funzioni consultive in materia di:

definizione degli indirizzi generali della politica dei trasporti regionali sia per quanto attiene agli interventi per le infrastrutture, sia per la organizzazione e gestione dei servizi realizzati su strada e su rotaia;

interventi nei singoli settori, al fine di assicurare la efficienza dei servizi secondo le indicazioni di cui all'art. 1;

individuazione e definizione dei bacini di traffico;

istituzione dei consorzi di enti locali compresi in tali bacini;

stanziamento dei contributi alle aziende di trasporto ed ai consorzi, sia per gli investimenti che per gli esercizi;

politica tariffaria da attuarsi a livello regionale per i servizi di competenza.

Il comitato è composto da:

presidente della giunta o un suo delegato, presidente;

tre esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato;

un funzionario del settore trasporti;

un rappresentante di ogni azienda pubblica di trasporto costituito dagli enti locali;

un rappresentante di ciascuna amministrazione provinciale;

un rappresentante di ogni amministrazione comunale capoluogo di provincia;

un rappresentante dell'ufficio provinciale della M.C.T.C. di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 31 marzo 1972, numero 28/606/R.C.I.;

un rappresentante della direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante della direzione compartimentale della viabilità dell'A.N.A.S.;

un rappresentante per gli enti portuali;

un rappresentante delle associazioni nazionali delle aziende di trasporto locale;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;

tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative dei lavoratori autonomi.

Il comitato viene costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme parere della giunta medesima, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Il comitato si riunisce almeno una volta al mese.

Ai componenti il comitato sono corrisposti i gettoni di presenza di cui alla legge regionale n. 35 del 10 agosto 1973.

Alle spese per il funzionamento del comitato, compreso il pagamento dei gettoni ai componenti, presuntivamente previste in L. 2.000.000, è provveduto nel 1975, con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975.

Art. 5.

La Regione facilita la costituzione dei consorzi di enti locali.

La costituzione viene effettuata e gli statuti dei consorzi vengono approvati con legge regionale.

Con l'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano regionale dei bacini di traffico, le strutture già esistenti devono uniformarsi allo schema di pianificazione stabilito.

Art. 6.

I consorzi possono esercitare direttamente linee di loro competenza per mezzo di aziende speciali assoggettate alla disciplina normativa vigente sulla assunzione diretta di pubblici servizi da parte di enti locali, ovvero concedere l'esercizio a imprese pubbliche e private e a cooperative.

Art. 7.

La Regione concede a comuni, province e consorzi di enti locali, che ne facciano richiesta, un contributo straordinario sulle spese sostenute, a partire dal 1° gennaio 1974, nel quadro della organizzazione e potenziamento dei servizi di trasporto:

*a*) per l'assunzione di autoservizi a carattere urbano ed extraurbano;

*b*) per la costituzione e il primo funzionamento di aziende municipalizzate o consorzi tra enti locali per la gestione di autoservizi di trasporto di persone.

Il contributo può essere concesso nella misura massima del 70 % dell'ammontare complessivo della spesa ritenuta ammissibile dalla Regione.

Possono essere riconosciute, agli effetti del predetto contributo e per un periodo massimo di sei mesi, anche le spese sostenute da detti enti per l'esercizio di servizi pubblici di trasporto effettuati in via d'urgenza e precaria previa autorizzazione, per il futuro, della Regione, al fine di assicurare la continuità del servizio stesso, per il conseguimento degli obiettivi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 8.

Al fine di incentivare il rinnovo del parco veicoli con nuovo materiale rotabile da adibire alle autolinee di interesse regionale, la Regione concede a comuni, province, consorzi di enti locali, aziende pubbliche a capitale misto ed a partecipazione statale, cooperative e imprese private che esercitano autoservizi ordinari di linea e urbani, un contributo sino al 40 % della spesa di acquisto di nuovi autobus e fino ad un massimo di L. 12.000.000 per ciascun veicolo.

Sono ammessi a contributo i veicoli che, dalle caratteristiche tecniche iscritte sulla carta di circolazione, risulteranno essere autobus collaudati per servizi di linea ordinari o urbani ed acquistati dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1975.

In caso di pubblicizzazione, la quota di investimenti sovvenzionata ai sensi del presente articolo, non può essere conteggiata ai fini della indennità.

A tale scopo la direzione compartimentale dei trasporti è autorizzata, con le modalità che verranno indicate dal conservatore del pubblico registro automobilistico ad iscrivere il contributo concesso sulla carta di circolazione o sul foglio complementare.

La direzione compartimentale dei trasporti deve inoltre iscrivere il vincolo di cui all'art. 25 della legge 28 settembre 1939, n. 1822, secondo il quale l'alienazione dell'autobus è subordinata all'autorizzazione della direzione compartimentale dei trasporti.

Al fine poi di permettere, in coerenza con gli obiettivi di cui all'art. 1, ai comuni, province, consorzi di enti locali e aziende pubbliche un agevole accesso al credito ordinario per la copertura delle restanti quote di finanziamento per le operazioni di cui all'art. 7 e al presente articolo, la Regione è autorizzata a concedere garanzia fidejussoria in relazione a singole operazioni creditizie in base ad apposite convenzioni da stipulare con istituti di credito.

Le garanzie fidejussorie sono concesse dalla giunta regionale sino alla concorrenza dell'importo capitale complessivo di L. 2.000 milioni per l'ammortamento decennale dei mutui che potranno essere accesi dagli enti destinatari dei contributi di cui al presente articolo e all'art. 7.

Agli oneri eventualmente derivanti dalla prestazione della garanzia fidejussoria per l'ammontare dei mutui, si provvede mediante iscrizione degli stanziamenti di L. 30 milioni e di L. 50 milioni rispettivamente nello stato di previsione della entrata ed in quello della spesa di ciascuno degli anni finanziari dal 1975 al 1984.

Alla maggiore spesa di L. 20 milioni, relativa all'anno 1975, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, del capitolo 1399 « Fondo di riserva per le spese impreviste » del bilancio 1975.

Negli esercizi successivi fino al 1984, la spesa farà carico ai corrispondenti capitoli dei relativi bilanci regionali.

Art. 9.

Al fine di assicurare la continuità dei servizi ed il trasporto degli abbonati a tariffa ridotta, a ciascun esercente di autolinea di cui all'art. 2, possono essere concessi i seguenti ulteriori contributi:

*a*) un contributo pari al 30 % degli introiti derivanti dagli abbonamenti;

*b*) un contributo fino ad un massimo di L. 70 per autobus-km in relazione all'esercizio svolto dal 1° gennaio al 31 dicembre 1974.

Art. 10.

Per beneficiare dei contributi di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, gli esercenti di autolinee devono applicare agli abbonamenti i prezzi in vigore al 1° maggio 1974 ed estendere tale riduzione a tutti i lavoratori dipendenti qualunque sia la qualifica rivestita.

I contributi previsti dall'art. 8 ed alla lettera *b*) dell'art. 9 verranno erogati solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio 1974-31 dicembre 1974 di tutto il complesso di autolinee ordinarie, di gran turismo e interregionali di noleggio, concesse alla impresa dallo Stato, dalla Regione, dai comuni.

Ove il passivo risulti inferiore a L. 70 per autobus-km, il contributo viene limitato al passivo accertato.

Allo scopo di far fronte agli oneri derivanti dal proseguimento degli autoservizi di trasporto, di competenza regionale, gestiti dall'INT nella regione Abruzzo, in attesa dell'attuazione del riassetto in corso di definizione degli autoservizi medesimi, la giunta regionale è autorizzata ad erogare all'INT un contributo straordinario per il periodo dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1974, fino ad un massimo di L. 140.000.000 al fine di concorrere alla copertura del disavanzo di esercizio, su documentata richiesta dell'INT.

Il contributo predetto è determinato dal consiglio regionale con propria deliberazione, al netto di eventuali altri contributi regionali relativi allo stesso periodo.

Il presidente della giunta regionale dispone, mediante decreto, l'erogazione del contributo medesimo.

Qualora gli stanziamenti disposti per l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge risultassero insufficienti, i relativi contributi saranno assegnati in misura proporzionalmente ridotta.

Art. 11.

Le domande per ottenere il contributo previsto all'art. 7 devono essere presentate entro il 31 dicembre 1975 e corredate delle deliberazioni dei competenti organi dell'ente o impresa pubblica richiedente, da una relazione tecnico-finanziaria, non-

chè da ogni altro atto che documenti la rispondenza delle spese alla finalità della legge.

Le domande per ottenere il contributo previsto dall'art. 8, corredate della fattura di acquisto e di eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria, devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di immatricolazione del nuovo autobus, ovvero dalla data di pubblicazione della presente legge.

Il contributo può essere concesso solo dopo che sarà stata accertata la condizione prevista dal secondo comma dell'art. 10.

Le domande per ottenere il contributo previsto alla lettera *a*) dell'art. 9 dovranno essere presentate ogni trimestre e fino al 31 dicembre 1975.

Le imprese concessionarie che hanno provveduto al trasporto di operai pendolari e studenti alle condizioni prescritte dal punto n. 2) del decreto del presidente della giunta regionale n. 558 del 25 ottobre 1974; potranno chiedere il contributo dalla data di effettiva applicazione del citato decreto.

Le domande per ottenere il contributo previsto alla lettera *b*) dell'art. 9 devono essere presentate entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e devono essere corredate della seguente documentazione:

conto economico della gestione 1974 relativo a tutte le attività aziendali;

elenco di tutte le autolinee esercitate in concessione statale, regionale e comunale con le indicazioni delle singole risultanze di esercizio;

elenco dei canoni postali e dei sussidi riscossi nel 1974 da comuni o da altri enti;

copia fotostatica autenticata delle scritture relative agli introiti di esercizio risultanti dal registro IVA;

eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Il competente ufficio del secondo dipartimento della giunta regionale potrà effettuare presso le aziende riscontri contabili ed amministrativi per accertare la corrispondenza dei dati forniti con le risultanze aziendali.

Art. 12.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico va considerata la percorrenza effettuata, espressa in autobus-chilometro, relativa alle corse previste dai disciplinari delle sole autolinee di interesse regionale, nonchè alle corse bis effettuate e denunciate sulle linee medesime, con esclusione delle percorrenze relative a noleggio o prestazioni di subappalto.

Il contributo è accordato alle imprese che siano esercenti delle autolinee per le quali il contributo viene concesso.

Art. 13.

Le imprese che hanno beneficiato della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 5, possono chiedere con apposita istanza acconti sul contributo chilometrico, che restano subordinati agli accertamenti da parte del competente dipartimento della giunta regionale, concernenti sopratutto il rispetto del disciplinare di concessione e dei contratti nazionali ed aziendali di lavoro.

Analoghi acconti possono essere corrisposti in misura adeguata, alle aziende pubbliche.

Detti acconti, che non possono comunque superare il 50% del contributo chilometrico liquidato in applicazione della citata legge regionale 22 gennaio 1974, n. 5, possono essere erogati dal giorno successivo alla data di scadenza della presentazione delle domande di contributi.

Art. 14.

Sono escluse dalla erogazione dei contributi previsti dalla presente legge nonchè degli acconti previsti al precedente art. 13, quelle imprese che si trovino in una delle seguenti condizioni:

non abbiano assicurato la normale efficienza dei servizi;

non abbiano rispettato il contratto di lavoro o le leggi sociali;

abbiano esposto nelle loro domande o nella documentazione allegata, dati non rispondenti a verità;

abbiano ceduto autolinee in subappalto.

Art. 15.

Le domande di contributi previsti nella presente legge devono essere indirizzate al presidente della giunta regionale, dipartimento turismo, trasporti e sport.

Le assegnazioni dei contributi e degli acconti sono stabilite dalla giunta regionale tenendo conto del preventivo parere espresso dalla commissione consiliare permanente, per ciascuna società.

Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 16.

L'attuazione degli interventi di cui alla presente legge comporta, nel 1975, gli oneri di seguito presuntivamente indicati:

*a*) contributi di cui all'art. 7/*a*: L. 270.000.000;
*b*) contributi di cui all'art. 7/*b*: L. 200.000.000;
*c*) contributi di cui all'art. 8: L. 450.000.000;
*d*) contributi di cui all'art. 9/*a*: L. 360.000.000;
*e*) contributi di cui all'art. 9/*b*: L. 1.160.000.000;
*f*) contributi di cui all'art. 10: L. 140.000.000.

Al finanziamento della spesa relativa, pari nel complesso a L. 2.580.000.000, si provvede per l'anno 1975, mediante riduzione, di pari importo, del cap. 2500 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » dello stato di previsione della spesa del bilancio dell'esercizio 1975.

La partita « Interventi nel campo dei trasporti » iscritta nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio per L. 2.580.000.000, è soppressa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a disporre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni del bilancio di previsione 1975, anche per gli interventi fidejussori di cui all'art. 8.

Art. 17.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 settembre 1975

DE CECCO

**(4442)**

---

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1975, n. 65.

**Variazione al bilancio di previsione 1975** (secondo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 17 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

**(4443)**

---

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **66.**

**Approvazione dello statuto della comunità montana Peligna.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 12 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**Art. 1.**

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana Peligna nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 dicembre 1975

SPADACCINI

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **67**.

**Approvazione dello statuto della comunità montana Sirentina.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 12 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana Sirentina nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 dicembre 1975

SPADACCINI

(*Omissis*).

---

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **68**.

**Approvazione dello statuto della comunità montana della Laga.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 12 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvato, ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, lo statuto della comunità montana della Laga nel testo allegato alla presente legge.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 dicembre 1975

SPADACCINI

(*Omissis*).

**(4444)**

---

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **69**.

**Proroga ed interpretazione delle norme relative alla anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della determinazione, in sede nazionale, della disciplina definitiva del settore retributivo e normativo del personale dipendente dalle autolinee con contratto della Associazione nazionale autolinee in concessione (A.N.A.C.) è autorizzata l'erogazione, a titolo di anticipazione per conto dello Stato e salvo rivalsa, della complessiva somma di L. 469.200.000, comprensiva degli oneri fiscali ed aziendali, a decorrere dal 1° ottobre 1975 fino al 31 dicembre 1975, sul bilancio corrente.

Art. 2.

La giunta regionale è autorizzata a determinare, con apposito provvedimento, le modalità di erogazione degli acconti, fissati in L. 70.000 lorde mensili nei confronti degli aventi diritto oltre agli ulteriori oneri a carico dell'azienda ed ai ratei inerenti alla 13ª e 14ª mensilità.

Il disposto di cui alle leggi regionali 13 dicembre 1974, n. 50; 16 aprile 1975, n. 35; 14 maggio 1975, n. 42, nella parte relativa agli oneri di cui alla presente legge, va inteso nel senso di cui al precedente comma.

Art. 3.

Per i fini di cui al secondo comma del precedente articolo, è autorizzata sul bilancio corrente la spesa complessiva di L. 582.800.000 così distinta:

*a*) periodo afferente alla legge 13 dicembre 1974, n. 50: L. 294.400.000;

*b*) periodo afferente alla legge 14 maggio 1975, n. 42: L. 288.400.000.

Art. 4.

All'onere di L. 1.052.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte mediante riduzione, di pari importo, dello stanziamento del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato « Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali ».

Le seguenti partite iscritte nell'elenco n. 4 allegato al predetto bilancio 1975 sono soppresse:

*a*) « Incentivazioni ad aziende artigiane per il potenziamento delle botteghe artigiane, artistiche e per l'apprendistato artistico »;

*b*) « Concessione ai comuni di contributi in conto interessi per l'urbanizzazione delle aree comprese nei P.E.E.P. »;

*c*) « Concessione ai comuni di contributi in conto capitale per l'acquisizione di aree comprese nei P.E.E.P. con fondo di rotazione dei comuni »;

*d*) « Contributi alle cooperative e all'istituto autonomo case popolari in conto interessi per la realizzazione della edilizia tipo economico-popolare ».

La partita « Contributi a fondo perduto per cooperative di abitazioni » è ridotta di L. 2.000.000.

Lo stanziamento del cap. 1053 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1975, denominato « Anticipazione degli oneri per benefici economici al personale delle aziende concessionarie di pubblici servizi automobilistici » è aumentato di L. 1.052.000.000.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 dicembre 1975

SPADACCINI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **70**.

**Iscrizione dei fondi assegnati alla Regione per il finanziamento dei programmi di sviluppo delle comunità montane.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 14 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa della costituzione delle comunità montane e della redazione da parte delle stesse dei piani zonali di sviluppo previsti dall'art. 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dall'art. 11 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, è iscritta, con le modalità di cui al successivo art. 2, nel bilancio di previsione di questa Regione per l'esercizio finanziario 1974, la complessiva somma di L. 6.020.000.000.

Art. 2.

Nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1974, sono introdotte le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 105. — Assegnazione dello Stato alla Regione di fondi speciali per la redazione e attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane e per il pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto e il rimboschimento dei terreni (articoli 5, 9 e 15 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102), con lo stanziamento complessivo di L. 6.020.000.000, così distinto:

per L. 1.680.000.000, mediante riduzione, di pari importo ai sensi della legge 27 febbraio 1955, n. 64, del cap. 2500: « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso (elenco n. 4) », iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1973;

per L. 4.340.000.000, mediante iscrizione dei fondi assegnati a questa Regione per gli esercizi 1973 e 1974, in base all'art. 15, punto I, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 1928 (di nuova istituzione). — Titolo II - Spese in conto capitale; Sezione V - Azione ed interventi in campo economico;

Rubrica n. 2 - Giunta regionale - Agricoltura e foreste - Caccia e pesca, nelle acque interne; Categoria XI - Trasferimenti. — Finanziamenti per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane (legge 3 dicembre 1971, n. 1102; legge regionale 27 maggio 1974, n. 16), con lo stanziamento di L. 6.020.000.000.

La partita « Assegnazione dello Stato per la redazione ed attuazione dei piani di sviluppo delle comunità montane e per il pagamento degli interessi sui mutui per l'acquisto ed il rimboschimento dei terreni » iscritta per L. 1.680.000.000 nell'elenco n. 4 allegato al bilancio di previsione per l'esercizio 1973 è soppressa.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 30 dicembre 1975

SPADACCINI

**(4445)**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1975, n. **71**.

**Variazione al bilancio di previsione 1975** (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *del* 30 *dicembre* 1975)

(*Omissis*).

**(4446)**

## REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 9 marzo 1976, n. **10**.

**Modifica della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49 - Istituzione del servizio regionale di pronto soccorso.**

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 15 *marzo* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 10 della legge regionale 7 giugno 1975, n. 49, è così modificato:

« La commissione di cui al precedente comma, nominata dalla giunta regionale, è presieduta dall'assessore alla sicurezza sociale, assistenza sanitaria ed ospedaliera, ed è composta: da un esperto in telecomunicazioni, da un medico in servizio presso la Regione, da un direttore sanitario, da sei specialisti ospedalieri dei quali un anestesista rianimatore, uno di chirurgia di emergenza, uno di medicina generale, uno di cardiologia, un traumatologo e da un medico di pronto soccorso ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, addì 9 marzo 1976

ROTOLO

**(4455)**

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761170)